



**HAL**  
open science

## La decisione secondo il modello francese

Valentina Capasso

► **To cite this version:**

Valentina Capasso. La decisione secondo il modello francese. Andrea Penta. La motivazione delle decisioni, 19, pp.125-142, 2017, Quaderni de “ Il Foro napoletano ”, 978-88-495-3324-8. hal-02083868

**HAL Id: hal-02083868**

**<https://univ-lyon3.hal.science/hal-02083868>**

Submitted on 2 Apr 2019

**HAL** is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire **HAL**, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.

Quaderni de «Il Foro napoletano»

19

*Nella stessa collana:*

1. ROLANDO QUADRI, *Rendita vitalizia e tipicità del contratto*, 2012.
2. FAUSTA SCIA, *Indagini genetiche preimpianto e procreazione medicalmente assistita*, 2012.
3. RAFFAELE PICARO, *L'impossibilità sopravvenuta della prestazione per fatto del creditore*, 2012.
4. STEFANIA GIOVA, *La proporzionalità nell'ipoteca e nel pegno*, 2012.
5. GIOVANNI PERLINGIERI, *L'inesistenza della distinzione tra regole di comportamento e di validità nel diritto italo-europeo*, 2013.
6. ALESSIO DI AMATO, *Contributo allo studio sul management contract. Il problema della meritevolezza del contratto*, 2013.
7. ANDREA VITUCCI, *La trascrizione nel procedimento traslativo. Contributo allo studio del doppio trasferimento immobiliare*, 2014.
8. GIOVANNI PERLINGIERI, ORIANA CLARIZIA, ANDREA LEPORE e ALESSIA FACHECHI, *La giurisprudenza del foro napoletano e gli orientamenti nazionali ed europei in tema di obbligazioni e contratti*, 2015.
9. LUCA BARDARO, *La filiazione non riconoscibile tra istanze di tutela e valori giuridici*, 2015.
10. GENNARO SANTORELLI, *La transazione «mista»*, 2015.
11. FULVIO MARONE, *Le norme «interposte»*, 2015.
12. MARIO GRIFFO, *Il processo penale nel sistema statunitense. Spunti comparativi*, 2015.
13. MARIA ROSARIA SCOTTI, *Vaccinazione e prodotto farmaceutico nel sistema della responsabilità civile da attività lecita*, 2016.
14. CHIARA GHIONNI, *Adozione internazionale e diritto alla famiglia*, 2016.
15. ROBERTA CATALANO, *L'art. 2929 bis nel sistema dei rimedi revocatori*, 2016.
16. DOMENICO RUSSO, *Sull'informazione nei contratti*, 2016.
17. ANNARITA CARAMICO, MARIA ANTONIETTA URCIUOLI, *La condizione del concepito nell'ordinamento giuridico*, in corso di pubblicazione.
18. ANTONIO CILENTO, *I doveri di informazione del consulente finanziario tra regole di validità e regole di responsabilità*, 2017.

# La motivazione delle decisioni

a cura di  
Andrea Penta



**Edizioni Scientifiche Italiane**

## LA DECISIONE SECONDO IL MODELLO FRANCESE

(Valentina Capasso)

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. I modelli decisori. – 3. I requisiti contenutistici dei *jugements*. – 4. La motivazione delle decisioni. – 5. Il «modello puro» francese: introduzione. – 6. La non-motivazione degli *arrêts* della *Cour de cassation*. Chi controlla il controllore? – 7. La prassi della *Cour de cassation* e gli obblighi sovranazionali. – 8. Prospettive di riforma: l'impulso del presidente Louvel. – 9. Un cambiamento difficile? – 10. Rilievi conclusivi.

*Abstract:* La motivazione delle sentenze è, da anni, nel mirino del legislatore italiano, che sembra ricercare nella sua progressiva compressione la soluzione al problema della (ir)ragionevole durata del processo.

Dinanzi ad una simile tendenza, il pensiero del comparatista corre verso il modello francese della *phrase unique*, che parrebbe porsi come uno sperimentato precedente cui ispirarsi.

Un esame più approfondito, tuttavia, mostra come la giurisprudenza della *Cour de cassation* abbia riempito di contenuti il generico obbligo di motivazione sancito dal *code de procédure civile*, imponendo ai *juges du fond* obblighi motivazionali non dissimili da quelli che gravano sui giudici italiani.

È, invece, proprio la Suprema Corte francese ad aver coltivato uno stile redazionale degli *arrêts* che, nel perseguire il modello della «frase unica», finisce col contemplare una motivazione eccessivamente stringata, tale da essere tacciata di *non-motivation*. Non è un caso, pertanto, che il modello sia attualmente oggetto di un ripensamento; ciò che non può che costituire un argomento ulteriore avverso i tentativi di eliminare dal contenuto «estrinseco» della decisione quello che resta, comunque, un segmento logico imprescindibile del ragionamento del giudice, che, onde definire una controversia, deve motivare, *in primis*, a sé stesso.

## 1. *Introduzione*

In un discorso incentrato sul tema della motivazione – e della sua compressione, se non eliminazione, quantomeno in prima battuta<sup>1</sup> – sembra opportuno volgere lo sguardo anche al panorama internazionale, al fine di ricercare spunti e soluzioni inedite.

In quest'ottica, la Francia si pone come un referente privilegiato, stanti la rinomata *brevitas* che ivi caratterizza le decisioni giudiziali e l'attuale pendenza, oltralpe, di un dibattito proprio intorno allo stile delle sentenze (che, peraltro, si muove in senso esattamente opposto a quello italiano).

Prima di esaminare lo stato di tale discussione, tuttavia, pare opportuno dedicare qualche cenno alla disciplina normativa delle decisioni giudiziali francesi ed alle correzioni ed integrazioni sul punto apportate da dottrina e giurisprudenza.

## 2. *I modelli decisori*

L'art. 450 *code procédure civile*, nello stabilire che «se la decisione non può essere pronunciata seduta stante [*sur-le-champ*], la pronuncia è rinviata, per una più ampia deliberazione, ad una data che il presidente indica [...]», pone la regola, desumibile da una lettura *a contrario*, della *deliberazione immediata*<sup>2</sup>, sebbene la prassi invalsa nelle Corti di merito sia piuttosto quella della *mise en délibéré*, con rinvio per decisione ad un'udienza ulteriore.

<sup>1</sup> Il riferimento è, in particolare, alle plurime proposte, intervenute negli anni, di introdurre nel nostro ordinamento la «motivazione a richiesta»; sul punto si veda, in questa rivista, F. PORCELLI, *La motivazione a richiesta*.

<sup>2</sup> In realtà, tale modello decisionale è più precisamente indicato dalla locuzione «*jugement sur le siège*», che ha luogo quando i membri del collegio si consultano a voce bassa nella stessa aula di udienza, per poi rendere la decisione; la Cour de cassation ha, infatti, accolto un'accezione estensiva della nozione, che equipara al «*jugement rendu sur-le-champ*» anche quello reso nella stessa giornata, ma a seguito di ritiro del collegio in camera di consiglio.

### 3. *I requisiti contenutistici dei jugements*

Qualunque sia il modello decisorio adottato, il *jugement* deve necessariamente risultare da *atto scritto*, come si evince dagli artt. 454-456 CPC, che ne fissano i contenuti<sup>3</sup>.

In particolare, i requisiti relativi al merito sono elencati dall'art. 455 CPC che, nelle intenzioni del legislatore, mira a consentire al lettore di una sentenza di «apprendere ciò che è stato richiesto dalle parti, le argomentazioni che esse hanno sviluppato, quelle del giudice e la decisione di questi, senza aver bisogno di riferirsi ad un altro documento»<sup>4</sup>.

In questa prospettiva, non appare condivisibile la novella apportata con il *décret n° 98-1231 du 28 décembre 1998*, che ha aggiunto all'art. 455 CPC, dopo l'affermazione per cui «il giudizio deve esporre succintamente le pretese rispettive delle parti e le loro argomentazioni», la specificazione secondo la quale «questa esposizione può rivestire la forma di un *visto* delle conclusioni delle parti con l'indicazione della loro data». Gli atti di causa, a differenza dei *jugements*, non sono pubblici; pertanto, un tale richiamo alle conclusioni delle parti rischia di impedire al lettore esterno l'integrale ricostruzione della vicenda processuale<sup>5</sup>.

Ciononostante, è da rilevare che, già nel periodo ante-riforma, la giurisprudenza riteneva che le pretese delle parti potessero essere dedotte dall'esame dell'*insieme della decisione*<sup>6</sup>, con la conseguenza che l'art. 455 CPC, nella parte *de quo*, si riteneva rispettato anche qualora, pur mancando la specifica premessa sulle domande di parte, dall'enunciazione degli elementi della causa e dalla motivazione fosse possibile evincere che il giudice aveva *valutato le argomentazioni* addotte dalle parti<sup>7</sup>.

<sup>3</sup> Tali articoli sono, infatti, situati nel Libro I del codice di procedura civile, titolato «*Dispositions communes à toutes les juridictions*».

<sup>4</sup> F. EUDIER e N. GERBAY, *Jugement*, in GUINCHARD, *Répertoire de procédure civile*, 01/70 - e édition, 2014, Dalloz.

<sup>5</sup> B. ROLLAND, *Procédure civile*, STUDYRAMA GEST, 2005.

<sup>6</sup> Soc. 20 oct. 1988, Bull. civ. V, n° 534. - Civ. 1<sup>re</sup>, 12 juin 1990, n° 88-12.622, Bull. civ. I, n° 157. - Civ. 1<sup>re</sup>, 17 déc. 1996, n° 94-14.585, Bull. civ. I, n° 455.

<sup>7</sup> Civ. 2<sup>e</sup>, 25 mars 1991, n° 89-19.569, préc. - Civ. 1<sup>re</sup>, 17 déc. 1996, n° 94-14.585.

#### 4. *La motivazione delle decisioni*

L'indicazione delle pretese e delle argomentazioni di parte, da un lato, fissa l'oggetto del processo cui il giudice è tenuto ad attenersi e, dall'altro, consente all'eventuale giudice dell'impugnazione di esercitare il proprio controllo sul contenuto della decisione. Siffatta indicazione costituisce inoltre la *premissa logica* che, per il tramite della motivazione, conduce alla decisione, che riveste la forma del *dispositivo*.

Infatti, l'art. 455 CPC prosegue, nel delineare i requisiti contenutistici di ogni decisione, con un lapidario «*il giudizio deve essere motivato*».

L'obbligo di motivare le decisioni, previsto a pena di nullità della sentenza (art. 458 CPC) e considerato dalla giurisprudenza come *principio di ordine pubblico*<sup>8</sup>, ha una portata generale, concernendo tutti i *jugements*, emessi in qualunque grado e su qualunque materia, e tutti i capi del dispositivo<sup>9</sup>: ogni statuizione deve essere motivata da un'analisi – almeno sommaria – degli elementi adottati dalle parti, salvo integrare, secondo la *Cour de cassation*, il vizio di *difetto di motivazione*<sup>10</sup>.

<sup>8</sup> Civ. 2<sup>e</sup>, 3 nov. 1960, Bull. civ. II, n° 633 – Com. 29 mai 1972, n° 70-11.525, Bull. civ. IV, n° 160; rev. arb. 1973. 20, note Loquin – Paris, 26 janv. 1986, RG n° 1015/85, rev. arb. 1988. 307, note Jarosson.

<sup>9</sup> La *Cour de cassation* ammette, tuttavia, che il giudice dia una risposta globale a diversi capi di domanda (Civ. 2<sup>e</sup>, 20 mars 1961, Bull. civ. II, n° 236), purché tale risposta sia completa; ciò che è escluso, ad esempio, se, per motivare il rigetto di una domanda di addebito del divorzio, il giudice esamina un solo episodio di abbandono del tetto coniugale da parte del marito, nell'ipotesi in cui la moglie ne abbia allegati due (Civ. 2<sup>e</sup>, 18 nov. 1965, Bull. civ. II, n° 902). L'atteggiamento non formalistico della Suprema Corte si concretizza pure nell'affermazione, da parte della stessa, della non rilevanza del «luogo» della motivazione: così, l'obbligo di risposta specifica è rispettato anche qualora la motivazione della decisione si riferisca ad un solo aspetto del litigio, se l'altro è esaminato nel dispositivo (Civ. 2<sup>e</sup>, 1<sup>er</sup> mars 1963, Bull. civ. II, n° 208).

Residua, tuttavia, il problema, in caso di procedimento oggettivamente complesso, della legittimità di una sentenza che, dopo aver motivatamente statuito su uno o più punti, affermi di rigettare «ogni altra domanda, eccezione e conclusione», senza esplicitarne le ragioni. Merita approvazione la soluzione apportata, sul punto, dall'Assemblea Plenaria della Corte, che ha affermato che tali formule valgono «[...] rigetto della domanda solo se risulta dalla motivazione della sentenza che la corte d'appello ha esaminato tale domanda [...]», configurandosi, altrimenti, l'ipotesi di *omission de statuer*. Cfr. Ass. Plén., 2 novembre 1999, *Bull.*, AP, n° 8, pourvoi n° 97-17.107.

<sup>10</sup> Civ. 1<sup>re</sup>, 16 mai 1960, Bull. civ. I, n° 261 – Civ. 3<sup>e</sup>, 27 févr. 1985, n° 83-14.955, Bull. civ. III, n° 43 – Civ. 1<sup>re</sup>, 18 avril 2000, n° 98-10.121, Bull. civ. I, n° 114; l'obbligo

Tuttavia, *la circostanza che l'obbligo di motivazione, a differenza che in Italia, non sia affermato a livello costituzionale*<sup>11</sup>, ha consentito l'introduzione di una serie di *deroghe*, sia ad opera del legislatore<sup>12</sup> che della stessa giurisprudenza<sup>13</sup>.

Il controllo del rispetto dell'obbligo di motivazione è affidato, in ultima battuta, alla *Cour de cassation* che, tramite una copiosa giurisprudenza, ha specificato i contenuti del laconico art. 455, configurando per i *juges du fond* obblighi non dissimili da quelli cui sono sottoposti i giudici italiani. Così, si è precisato che integra il vizio di *difetto di motivazione (défaut de motifs)* la sentenza che accolga la pretesa dell'attore sulla sola base della contumacia del convenuto, senza analizzare gli atti di causa<sup>14</sup>, o adotti una motivazione di pura forma, ad esempio affermando che «la domanda è giusta e ben fondata», o, ancora, il *jugement* che, quanto ai motivi, rinvii ad altri atti di causa o a precedenti<sup>15</sup>

di motivare precisamente ogni capo del dispositivo, tuttavia, non impedisce l'utilizzo di moduli predisposti (c.d. *motivation préétablie*): cfr. Civ. 2°, 31 janv. 1985, n. 84-12.769, Bull. civ. II, n. 26; Gaz.Pal. 1985. 1. Pan. 124, obs. Guinchard. La stessa possibilità è riconosciuta dalla Cassazione italiana, con la precisazione della necessità che il modulo venga adattato affinché la motivazione ivi contenuta risulti aderente alla concretezza del caso deciso (*ex multis*, si veda Cass., 17 novembre 2006, n. 24508).

<sup>11</sup> E anzi, dal combinato disposto degli artt. 34 e 37 *Constitution* del 1958, si desume che il diritto processuale civile, non essendo espressamente compreso nell'elenco delle materie la cui disciplina è riservata al Parlamento, è suscettibile di essere modificato anche con norme di rango regolamentare.

<sup>12</sup> Ad esempio, l'art. 995 NCPC prevede che, quando conferma la sentenza impugnata, la corte d'appello, implicitamente, avalla e fa propria la motivazione ivi contenuta, nei limiti in cui essa non sia contraria a quella del giudice dell'impugnazione.

<sup>13</sup> La *Cour de cassation* ritiene, ad esempio, che il decreto ingiuntivo non debba necessariamente essere motivato (al contrario della sentenza che decide sull'opposizione al decreto medesimo). Cfr. 2° Civ., 16 mai 1990, Bull. 1990, II, n° 103, pourvoi n° 88-20.377.

Ancora, si ritiene che il giudice non sia tenuto a motivare in ogni caso in cui pronuncia nell'esercizio di un potere discrezionale (ad esempio, quando: accorda o rifiuta una dilazione di pagamento, cfr. 3° Civ., 9 mars 2010, pourvoi n° 09-11.491; riduce una clausola penale, cfr. 3° Civ., 8 juin 2010, pourvoi n° 09-65.502; accompagna la decisione con la previsione di un'*astreinte* per il caso di in esecuzione, cfr. 2° Civ., 15 janvier 2009, pourvoi n° 07-19.239)

<sup>14</sup> Civ. 2e, 22 juin 1988, no 87-13.970, Bull. civ. II, no 151 – Civ. 1re, 23 juin 1992, no 91-10.509, Bull. civ. I, no 191 – Civ. 2e, 30 juin 1993, no 92-11.766, NP.

<sup>15</sup> La *Cour de cassation* censura infatti la *motivation par voie de référence à une décision rendue dans une autre instance*, anche se intervenuta tra le stesse parti del processo *de quo*: cfr. Civ. 1<sup>re</sup>, 4 avr. 1991, n° 90-04.005, Bull. civ. I, n° 125. – Civ. 3<sup>e</sup>,

oppure, addirittura, «ad una giurisprudenza» (motivazione *per relationem*)<sup>16</sup>, nonché l'omessa pronuncia su eccezione (*défaut de réponse à conclusions*).

Si configura, invece, *insufficienza della motivazione (défaut de base légale)*, in presenza di:

- carenza di indicazione, nella motivazione, dell'esistenza o dell'inesistenza dei fatti corrispondenti agli elementi costitutivi della norma di diritto applicata dal giudice di merito nel dispositivo e/o valutazione insufficiente, imprecisa o contraddittoria di tali fatti nel contesto argomentativo del testo motivazionale<sup>17</sup>;

- omessa ammissione o valutazione di un mezzo di prova, omessa o inesatta indicazione delle fonti di prova poste a fondamento della ricostruzione di un fatto corrispondente ad uno degli elementi generatori della norma di legge applicata, omessa valutazione nel loro insieme di fatti che, complessivamente valutati, sarebbero stati idonei a fondare una presunzione intorno all'esistenza o all'inesistenza di un fatto principale<sup>18</sup>;

- contraddizione tra i motivi o tra motivazione e dispositivo<sup>19</sup>;

- motivi dubitativi, in cui l'affermazione è introdotta da espressioni come «sembra che...», «è verosimile che...», o è espressa al condizionale<sup>20</sup>, o ipotetici, qualora il giudice si limiti ad enunciare le ipotesi

23 avr. 1997, n° 95-11.446, Bull. civ. III, n° 86. Ciò riflette la prassi, diffusa a tutti i livelli della giurisdizione, di non fare alcun riferimento ad opinioni esterne, che siano espresse in altre sentenze o dalla dottrina. È probabilmente per tale ragione che il legislatore francese, a differenza di quello italiano, non ha avvertito la necessità di dettare una previsione del tipo del nostro art. 118 co. 3 disp. att. c.p.c., che, con riferimento al contenuto della motivazione, recita: «In ogni caso deve essere omessa ogni citazione di autori giuridici».

<sup>16</sup> La motivazione *per relationem* è però ammessa nel caso dell'art. 955 precitato o, comunque, quando il riferimento ad un documento sia accompagnato dall'analisi in fatto e in diritto degli elementi del giudizio. Cfr. Com. 8 nov. 1988, no 87-10.558, NP; - Com. 13 févr. 1992, no 90-11.918, Bull. civ. IV, no 80.

<sup>17</sup> Civ. 22 déc. 1922, S. 1924. 1. 235.

<sup>18</sup> Tali vizi sono ricondotti al più generale *défaut de base légale* sotto il profilo dell'insufficienza dei motivi di fatto. Cfr. BORE-BORE, *Pourvoi en cassation*, in GUINCHARD (*direction*), *Répertoire de procédure civile*, Dalloz, 2016.

<sup>19</sup> Civ. 2e, 26 juin 1974, no 73-11.080, Bull. civ. II, no 203 - Civ. 3e, 3 oct. 1991, no 90-12.088, Bull. civ. III, no 220 - Civ. 1re, 10 juill. 1995, no 93-13.579, Bull. civ. I, no 309.

<sup>20</sup> Soc. 5 janv. 1995, no 92-19.099, NP - Civ. 1re, 6 févr. 2001, no 99-14.274, NP - Civ. 2e, 6 mai 2004, no 02-15.925, Bull. civ. II, no 209.

probabili, senza però spiegare quale di esse ritenga verificata nel caso di specie<sup>21</sup>;

- motivi ambigui<sup>22</sup> e/o inintelligibili<sup>23</sup>, che non consentono di comprendere il ragionamento seguito dal giudice.

La Corte si è spinta a ritenere violato l'art. 6 § 1 CEDU, sotto il profilo dell'*imparzialità del giudice*, qualora la sentenza si limiti «senza alcuna altra motivazione, a riprodurre, su tutti i punti controversi, le conclusioni» di una parte, così configurando una *motivazione solo apparente*. Tale orientamento appare eccessivamente rigido: per quanto possa ritenersi inelegante una *motivazione «copia e incolla»*, non sembra potersene automaticamente inferire un difetto di imparzialità del giudice. Posto che, per il principio *iura novit curia*, l'organo giudicante non è vincolato alle prospettazioni di parte, in punto di diritto, non si vede perché non possa aderirvi, qualora le ritenga *corrette ed esaustive*. L'eventuale apparenza della motivazione, così come la parzialità del giudice, potranno venire in rilievo solo all'esito di un'analisi caso per caso, dovendosi tuttavia tenere conto della circostanza che, nel momento in cui riporta il contenuto delle argomentazioni di una parte, anche pedissequamente, l'organo giudicante «le fa proprie». Si ritiene, pertanto, di condividere il diverso orientamento della Cassazione italiana, che si è recentemente espressa sul punto.<sup>24</sup>

Una volta rilevato che i requisiti contenutistici del *jugement* non paiono discostarsi sostanzialmente da quelli delle sentenze italiane, l'analisi può concentrarsi sulla forma degli stessi.

<sup>21</sup> Civ. 1re, 3 avr. 1973, no 72-10.700, *Bull. civ.* I, no 125 – Civ. 1re, 31 mars 1992, nos 91-04.011, 91-04.028 et 91-04.032, *Bull. civ.* I, no 107.

<sup>22</sup> Civ. 2e, 2 mai 1958, *Bull. civ.* II, no 303 – Com. 7 déc. 1966, *Bull. civ.* IV, no 472.

<sup>23</sup> Civ. 1re, 9 mars 2011, no 10-13.555, NP.

<sup>24</sup> Cass. S.U., sentenza 16 gennaio 2015, n. 642 ha, infatti, affermato che: «Nel processo civile – ed in quello tributario, in virtù di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 1 d.lgs. n. 546 del 1992 – non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata. È inoltre da escludere che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito civile e nella Costituzione, possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti».

### 5. *Il «modello puro» francese: introduzione*

Negli studi comparatistici sullo stile delle decisioni di giustizia, si è soliti concentrarsi su quelle delle Corti Supreme; così, è ormai noto che le sentenze della Cassazione francese siano riconducibili al modello del *jugement à phrase unique*: una lunga frase logica che comincia con il soggetto (*Cour de cassation*) e termina con il predicato (*casse et annulle o rejette*), inframmezzati da una serie di «*Attendu que*» (con l'iniziale maiuscola), che introducono i singoli motivi giuridici e terminano con un punto e virgola. È questo il c.d. «modello puro» francese (che, nell'ambito degli altri ordinamenti continentali, trova applicazione solo in Belgio), che costruisce un discorso sillogistico a catena, tale per cui, se manca un solo anello della sequenza, l'intero ragionamento perde di significato<sup>25</sup>. Tale modello si è imposto con la prassi, soprattutto delle Corti superiori; pertanto, in assenza di disposizioni specifiche in ordine alla struttura logica e linguistica di *jugements* e *arrêts*, nulla vieta al giudice di adottare una forma diversa. E, infatti, le sentenze delle corti inferiori, dovendo i *juges du fond* (giudici di merito) valutare i fatti, sono globalmente più discorsive degli *arrêts* della *Cour de cassation*, che è *juge – soltanto – du droit*<sup>26</sup>.

Una veloce consultazione di *Legifrance*<sup>27</sup> mostra una forte *disomogeneità nello stile e nel grado esplicativo* delle decisioni di primo e secondo grado, che talora si presentano estremamente stringate<sup>28</sup>, talaltra non si discostano di molto, nell'esposizione dei fatti e nella motivazione, da quelle delle corti italiane<sup>29</sup>. Spesso gli *Attendu* si riducono all'analisi delle

<sup>25</sup> F. MEGALE, *Lo stile delle sentenze francesi e angloamericane. Analisi delle variabili e strategie di traduzione*, tratto da <http://www.intralinea.org>.

<sup>26</sup> LACABARATS, *La motivation des décisions de justice en France*, tratto da Europeanrights, Osservatorio sul rispetto dei diritti fondamentali in Europa, [www.europeanrights.eu](http://www.europeanrights.eu), discorre, in proposito, di «una differenza fondamentale tra, da una parte, le decisioni dei tribunali o sentenze delle corti d'appello, che comportano una motivazione sviluppata delle ragioni di fatto e di diritto giustificanti la soluzione adottata, e le sentenze della Corti di cassazione, che privilegiano l'affermazione dei principi di diritto applicabili al litigio».

<sup>27</sup> Sito ufficiale del Governo francese, che raccoglie i testi legislativi e regolamentari e le principali decisioni delle corti.

<sup>28</sup> Tribunal de grande instance de Paris, 4 novembre 2008, 08/05625 - Cour d'appel de Limoges, 28 octobre 2016, 16/00049.

<sup>29</sup> Tribunal d'instance de Marseille, 21 novembre 2008, 08/10 - Tribunal de grande instance de Versailles, 5 juin 2009, 09/00195 - Tribunal de commerce de Paris, Chambre civile 3, 13 juin 2008, 06/06673.

singole questioni di diritto o mancano del tutto, con conseguente scomparsa delle *phrase unique* in favore di una *présentation mixte*<sup>30</sup>. Ad ogni modo, la leggibilità delle sentenze è comunque assicurata dall'adozione, pressoché in via generale, di una *forma schematica*, accompagnata da un ampio uso di *elenchi* e dalla suddivisione del testo in «sottoparagrafi», ciascuno dedicato all'analisi di una singola questione.

Come si è accennato, lo scenario cambia radicalmente quando si tratta delle decisioni delle Corti supreme: già da tempo, la dottrina francese rileva che «[...] Più ancora che per la brevità delle proposizioni, è per la scelta delle parole che si distingue il linguaggio dei tribunali inferiori da quello delle Alte giurisdizioni. Più si sale, più lo stile diventa semplice e conciso [...]. I giudici inferiori hanno il problema di convincere la corte d'appello, le corti d'appello sono obbligate ad esprimersi sulla prova; donde, sui punti di fatto, uno sviluppo che non si ritroverà nelle sentenze della Corte di cassazione [...] Quest'ultima ritiene i fatti per certi [...], pone un *assioma* e ne trae la deduzione richiesta [...]»<sup>31</sup>. Ed è proprio l'atteggiamento della *Cour de cassation* che, dopo essersi perpetrato indisturbato per anni, ha iniziato a raccogliere critiche tali da aver spinto la Corte stessa a ripensare allo stile delle proprie decisioni.

#### 6. *La non-motivazione degli arrêts della Cour de cassation. Chi controlla il controllore?*

L'attuale modalità di redazione e motivazione degli *arrêts* della *Cour de cassation* è frutto dell'evoluzione storica: durante l'*Ancien Régime*, le decisioni delle Corti reali non erano motivate, in quanto espressione dell'autorità, dapprima del re e successivamente dei parlamenti, rispetto al sovrano<sup>32</sup>.

In reazione a tale prassi, durante il periodo rivoluzionario, l'articolo 15 della legge del 16 e 24 agosto 1790 aveva codificato e generalizzato l'*obbligo di motivazione*<sup>33</sup>, ma quella adottata dal *Tribunal de cassation*

<sup>30</sup> F. MEGALE, cit.

<sup>31</sup> P. MIMIN, *Le style des jugements: vocabulaire, construction, dialectique, formes juridiques*, Paris, Litec, 1978.

<sup>32</sup> SDERR, testo introduttivo su «Motivation des arrêts de la Cour de cassation», 14 settembre 2015 ; tratto da <https://www.courdecassation.fr/> .

<sup>33</sup> Obbligo poi riprodotto all'articolo 208 della Costituzione del 5 fructidor an III (22 agosto 1795) e all'articolo 7 della legge del 20 aprile 1810.

si caratterizzava per essere estremamente laconica, limitata ad un semplice ragionamento sillogistico, stante l'assunto dominante dell'epoca, che vedeva la magistratura sottomessa al potere legislativo.

Infatti, essendo il Parlamento l'unico interprete della legge, il giudice, a fronte di un problema interpretativo, doveva rinviarla al Corpo legislativo tramite la procedura del *référé législatif facultatif*<sup>34</sup>. Inoltre, l'articolo 256 della *Constitution* del 5 *Fructidor an III* aveva creato una sorta di *référé législatif obligatoire* in caso di «ribellione» della giurisdizione di rinvio, statuendo che: «quando, dopo una cassazione, il secondo giudizio sul merito è impugnato per gli stessi motivi del primo, la questione non può più essere sottoposta al *Tribunal de cassation*, senza essere stata sottoposta al Corpo legislativo, che esprime una legge alla quale il *Tribunal de cassation* è tenuto a conformarsi».

Onde aggirare l'obbligo del *référé*, a partire dal Direttorio, il *Tribunal de cassation*, divenuto *Cour de cassation* nel 1804, ha progressivamente ampliato la motivazione dei propri *arrêts*, arrivando a fornire, oltre a delle spiegazioni, delle vere e proprie *consultazioni*; infine, dopo la soppressione del *référé*, sia facoltativo<sup>35</sup> che obbligatorio<sup>36</sup>, la Corte è ritornata ad una forma di redazione più stringata, sin dal 1860<sup>37</sup>. Tuttavia, il dibattito su questo stile redazionale è relativamente recente, essendo stato evidenziato, con vigore sempre maggiore, solo negli ultimi 40 anni<sup>38</sup>.

<sup>34</sup> Così recitava l'art. 12 della legge del 16 e 24 agosto 1790: «Essi [i tribunali] non potranno creare dei regolamenti, ma si rivolgeranno al corpo legislativo ogniqualvolta riterranno necessario, o di interpretare una legge, o di crearne una nuova».

<sup>35</sup> Nel 1804, congiuntamente all'introduzione dell'obbligo di giudizio, di cui all'articolo 4 del Code civil. Cfr. BORÉ-BORÉ, *Cour de cassation*, settembre 2008.

<sup>36</sup> Ad opera delle leggi del 30 luglio 1828 e 1 aprile 1837; cfr. F. MALHIÈRE, *La brièveté des décisions de justice (Cour de cassation, Conseil d'État, Conseil constitutionnel)*, *Contribution à l'étude des représentations de la justice*, tesi, Université Montpellier 1, 2011, n°14 et s., p. 20 et s. et n°523 et s., p. 520 et s.; Dalloz, 2013.

<sup>37</sup> V.Y. CHARTIER, *De l'an II à l'an 2000. Remarques sur la rédaction des arrêts civils de la Cour de cassation*, in *Mélanges P. Drai*, Dalloz, 2000, p. 269, sp. p. 278 et s.; F. BERENGER, *La motivation des arrêts de la Cour de cassation*, PUAM, 2003.

<sup>38</sup> P. DEUMIER, *Repenser la motivation des arrêts de la Cour de cassation ? Raisons, identification, réalisation*, conferenza del 14 settembre 2015; tratto da <https://www.courdecassation.fr/>

## 7. La prassi della *Cour de cassation* e gli obblighi sovranazionali

Come nota Huyette<sup>39</sup>, è ormai pacifico che la Corte di cassazione non motivi davvero le proprie decisioni, almeno nell'accezione comunemente intesa di motivazione: essa, infatti «[...] indica talvolta un testo di legge, poi afferma perentoriamente che la Corte d'appello la cui decisione è stata impugnata con ricorso l'ha o non l'ha rispettata. Se talvolta, in qualche frase, la *Cour de cassation* indica quale senso attribuisce al testo, essa non spiega mai, quando *diverse interpretazioni* sono possibili, perché ne ha privilegiato una piuttosto che un'altra». A ciò si aggiunge che, talora, in materia civile, sociale e commerciale (non in campo penale) la Corte opera, senza alcun preavviso, e sempre senza fornire una vera spiegazione, i c.dd. *revirements de jurisprudence*: «in pratica, a proposito della stessa questione, essa vi risponde per diversi anni in un senso; poi, un bel giorno, vi risponde *diversamente*, se non addirittura *in maniera totalmente contraria*<sup>40</sup>».

Tale pratica si rivela tanto più problematica in quanto, in materia civile, le pronunce della Corte hanno *efficacia retroattiva*; è pertanto possibile che un soggetto, che abbia agito, in un momento dato, nella conoscenza e nel rispetto sia delle regole legali che della loro interpretazione giurisprudenziale, venga poi condannato, anche a distanza di anni, sulla base di una nuova lettura fornita dalla Cassazione.

Un forte stimolo a rivedere tale ultrasecolare prassi sembrava già potersi prevedere alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, le cui pronunce sono vincolanti per gli Stati firmatari della Convenzione<sup>41</sup>. La Corte di Strasburgo, infatti, nell'interpretare l'articolo 6 § 1 della CEDU, *ha elevato al rango di diritto fondamentale dei giudicabili quello di conoscere in maniera sufficientemente dettagliata le ragioni della decisione*, affermando di tal guisa l'obbligo, per tutti i giudici, di motivare le proprie decisioni<sup>42</sup>.

<sup>39</sup> HUYETTE, *La (non) motivation des décisions de la cour de cassation*, *Paroles de juge*, 16 gennaio 2000; tratto da <http://www.huyette.net/>

<sup>40</sup> HUYETTE, *o.c.*

<sup>41</sup> A norma dell'art. 46 CEDU: «Le Alte Parti contraenti si impegnano a conformarsi alle sentenze definitive della Corte sulle controversie nelle quali sono parti».

<sup>42</sup> Basti richiamare, in proposito, la sentenza *Atanasovski c. Ex-Repubblica Yugoslava di Macedonia* (Corte EDU, V Sezione, 14 gennaio 2010, Richiesta n° 36815/03). Nella causa in parola, la Corte ha avuto modo di affermare che: «[...] l'evoluzione della giurisprudenza non è contraria in sé alla buona amministrazione della giustizia. Tuttavia, l'esistenza di una giurisprudenza consolidata sulla questione in discorso im-

## 8. Prospettive di riforma: l'impulso del presidente Louvel

È anche considerando «*l'aumento del potere delle Corti europee*» che, già durante la propria cerimonia di insediamento, il 16 luglio 2014, il Primo presidente Louvel ha segnalato la necessità di condurre una riflessione «*sul posto, sul ruolo e sui metodi della Cour de cassation*<sup>43</sup>». Egli ha quindi promosso la creazione di una *Commissione di riflessione sulla riforma della Corte*, nell'ambito della quale è stato costituito un gruppo di lavoro dedicato al tema della redazione e motivazione degli arrêts.

Alla cerimonia di apertura dei lavori della Commissione<sup>44</sup>, il presidente Louvel ha evidenziato come la tradizionale regola «*rispondere al motivo, a tutto il motivo, a nient'altro che al motivo*», adottata dalla Cassazione, sia stata spesso criticata perché considerata eccessivamente riduttiva rispetto alla necessità di spiegare la soluzione prescelta, oltre che causa di occasioni perse di prevenzione del contenzioso, impedendo essa di estendere l'ambito della risposta della Corte a profili non specificamente indicati nel ricorso.

Tali considerazioni, unitamente alla consapevolezza del mutamento, rispetto al passato, del contesto in cui si trova ad operare la Cassazione (crisi della concezione della legge come sola fonte del diritto; necessità di tener conto anche delle ricadute sociali ed economiche delle decisioni supreme; interessamento sempre maggiore, e quindi più critico, dell'opinione pubblica alle vicende giudiziarie; esigenza di coordinare le decisioni interne con quelle delle Corti internazionali, soprattutto in materia di diritti umani), spingono quindi ad un *ripensamento della modalità di redazione degli arrêts*, onde abbandonare le «[...]formule lapidarie del legalismo[...]. Molti si aspettano da essa [la Corte], in particolare, che espliciti la parte del ragionamento propriamente giuridico rientrante nella decisione e quella dei dati tecnici, economici e sociali che l'hanno determinata; che arricchisca le sue motivazioni di considerazioni più sviluppate sul contesto, necessarie all'apprezzamento della

poneva alla Corte suprema l'obbligo di fornire delle ragioni sostanziali per spiegare questo *revirement* di giurisprudenza [...]». Anche se la sentenza *de quo* è relativa ad un altro Stato, è ben possibile ipotizzare una futura decisione dello stesso tenore nei confronti della Francia, ove è indubbio che la Cassazione non fornisca mai, nelle proprie statuizioni, le ragioni sostanziali dei propri mutamenti di indirizzo.

<sup>43</sup> B. LOUVEL, *Audience solennelle d'installation*, 16 luglio 2014; tratto da <https://www.courdecassation.fr>.

<sup>44</sup> B. LOUVEL, Discorso del 14 settembre 2015, *Ouverture des travaux de la commission de réflexion sur la motivation*; tratto da <https://www.courdecassation.fr>.

proporzione o sproporzione degli effetti di un testo su una situazione riguardante un diritto o una libertà fondamentale».

Nelle intenzioni del Primo presidente, l'*équipe* incaricata di studiare il problema della motivazione dovrebbe lavorare in parallelo con gli altri gruppi (dedicati, rispettivamente, alla tecnica del *pourvoi* e al ruolo interpretato dalla Procura generale presso la Corte), in modo da poter conseguire, per l'anno 2016-2017, un coordinamento dei risultati raggiunti.

### 9. *Un cambiamento difficile?*

Se, quindi, la *Cour de cassation* sembra aver finalmente preso atto del problema e cominciato fattivamente ad interrogarsi sullo stesso, resta da considerare la distanza che passa tra la teoria e la pratica. Tale profilo è stato oggetto dell'intervento della professoressa Deumier, nel corso della cerimonia di apertura dei lavori della Commissione<sup>45</sup>: «La motivazione non deve essere considerata come un'*astrazione pura*, di cui sarebbe sufficiente determinare le qualità esemplari: essa è un'attività umana e tocca ciò che più profondamente è ancorato nell'atto di giudicare, la riflessione sulla propria decisione e il gesto della scrittura».

Certo è, come notava Lindon, che: «*Rispetto alle questioni di procedura, nel nostro Paese (e probabilmente in molti altri Paesi di vecchia civilizzazione), il peso delle abitudini è considerevole*<sup>46</sup>». Lo dimostra la precedente esperienza del *Conseil d'Etat*, ove pure è stata istituita una commissione di riflessione sulle possibilità di riforma: la fase della sperimentazione, che doveva durare un anno, è, a distanza di oltre tre anni, ancora in corso, ed alcune delle più importanti implementazioni (come l'abbandono della *phrase unique*, la menzione dei *precedenti* e la restituzione del *ragionamento interpretativo*) stentano ad essere adottate; si delinea, pertanto, il rischio concreto che simili difficoltà si riscontrino anche con riferimento alle modifiche del giudizio di cassazione.

Eppure, per i *juges du droit* sarebbe agevole avvalersi dell'esperienza già acquisita in altri contesti, al fine di adottare un diverso modello di motivazione<sup>47</sup>.

<sup>45</sup> P. DEUMIER, cit.

<sup>46</sup> R. LINDON, *La motivation des arrêts de la Cour de cassation*, JCP 1975 I 2681.

<sup>47</sup> P. DEUMIER, o.c.

Innanzitutto, le *note esplicative*, talora pubblicate dalla Corte a corredo delle proprie decisioni, contengono spesso elementi sufficienti alla comprensione dell'*arrêt*<sup>48</sup>; ciò conferma il rilievo che «non ci sarebbe stato bisogno d'altro che di una frase affinché la dottrina comprendesse la *ratio decidendi dell'arrêt*, il che non avrebbe costituito un incremento di lavoro maggiore che *snaturare la forma sillogistica dell'arrêt*»<sup>49</sup>.

Ancora, la *pratica dello chaînage* (concatenamento) dei precedenti giurisprudenziali<sup>50</sup>, che talvolta sono indicati a corredo delle decisioni della Corte, dimostra la capacità della stessa di selezionare, tra le proprie pregresse pronunce, quelle più utili alla comprensione dell'*arrêt* appena reso (quelle più diffusamente motivate, almeno presumibilmente).

Infine, va rilevato che i membri della Cassazione, avendo ricoperto il ruolo di *juge du fond*, conoscono già una *modalità differente*, e più articolata, di redazione delle sentenze.

<sup>48</sup> Oltre a tali note, contestuali agli *arrêts* cui si riferiscono, «si constata [...] da qualche anno che la Corte si sforza di sviluppare delle modalità d'informazione «periferiche» destinate a dare chiarimenti ai giudicabili e ai pratici del diritto. Bisogna in particolare sottolineare la moltiplicazione di note o comunicati diffusi dalla Corte o nel suo rapporto annuale, o in un bollettino periodico, il bollettino d'informazione della Corte di cassazione (BICC), diffuso ogni 15 giorni in formato cartaceo all'attenzione di tutte le giurisdizioni e disponibile per l'insieme del pubblico interessato sul sito internet della Corte di cassazione.

Queste note o comunicati sono pubblicati ad iniziativa di ogni camera, quando quest'ultima ritiene che una decisione meriti una spiegazione che il quadro limitato delle sentenze non permette di fornire.

I comunicati possono avere oggetti molto diversi, ad esempio:

- indicare le ragioni per la quali la Corte di cassazione si è determinata in un certo senso [...];
- sottolineare che la sentenza commentata costituisce un *revirement* o un'evoluzione in rapporto alla giurisprudenza anteriore, con la spiegazione del cambiamento di giurisprudenza [...];
- dare un consiglio metodologico ai giudici di merito, quando affrontano certe questioni [...];
- attirare l'attenzione sulla ripetizione di errori commessi dai giudici di merito...».

Cfr. LACABARATS, o.c.

<sup>49</sup> R. LIBCHABER, RTD civ. 2000. 679.

<sup>50</sup> X. HENRY, *La Jurisprudence accessible*, in *Mégacode civil : théorie d'une pratique*, RRJ 1999/3, p. 631 et s. et 1999/4, p. 979 et s.; *Le Chaînage des arrêts de la Cour de cassation* in *Bulletin civil*, BICC 599, 1er juin 2004.

Oltre alla volontà di cambiamento, dunque, sembrano anche sussistere tutte le premesse perché esso avvenga in tempi ragionevolmente contenuti; ciò che è indubbiamente auspicabile.

Infatti, mentre, nell'ordinamento italiano, l'art. 384 c.p.c. stabilisce che il giudice di rinvio «deve uniformarsi al principio di diritto e comunque a quanto statuito dalla Corte», in Francia, in caso di cassazione con rinvio, il giudice *ad quem* non è tenuto a conformarsi alla soluzione offerta dall'*arrêt* della Corte<sup>51</sup>. Pertanto, l'efficacia immediata delle pronunce di legittimità risiede principalmente nella volontà dei giudici di merito di aderire all'interpretazione adottata Cassazione. Tale volontà si è finora basata solo sull'*autorevolezza* dei giudici supremi, ma è proprio quest'ultima, oggi, ad essere messa in discussione. In particolare, l'indicazione esplicita, in motivazione, dell'*iter* logico seguito per giungere alla soluzione del caso concreto, se, per un verso, potrebbe aumentare il *rischio di resistenze* da parte dei giudici di merito, per altro verso consentirebbe alla Corte di legittimità di *persuadere con il ragionamento*, piuttosto che con la «forza». E non sembra azzardato ritenere che, affinché un certo indirizzo giurisprudenziale si diffonda e si consolidi, sia necessaria la convinta condivisione dello stesso<sup>52</sup>.

<sup>51</sup> Qualora, però, scelga di non farlo, e la decisione di merito venga nuovamente impugnata per cassazione, il secondo *pourvoi* sarà giudicato dall'*Assemblée plénière* e sarà quindi vincolante; infatti, a norma dell'articolo L. 431-4, secondo comma: «quando il rinvio è ordinato dall'Assemblea plenaria, la giurisdizione di rinvio deve conformarsi alla decisione di tale assemblea sui punti di diritto da essa giudicati».

<sup>52</sup> Devono comunque registrarsi alcune opinioni minoritarie, accomunate dall'idea che non sia necessario, o che sia addirittura inopportuno, modificare lo stile delle decisioni della Corte, apprezzabili per «*concisione, precisione terminologica e rigore logico*; cfr. J-F. WEBER, *Comprendre un arrêt de la Cour de cassation rendu en matière civile*, BICC n°702, 15 mai 2009, p. 6; cfr. anche, sotto la direzione dello stesso autore, *Droit et pratique de la cassation en matière civile*, LexisNexis, 3° edizione, 2012, n°1264: «un'altra qualità degli *arrêts* risiede nella loro concisione, che deve sempre restare al servizio della funzione normativa della Cour de cassation: dire il senso della regola di diritto».

In particolare, è stato affermato che la sua tradizionale laconicità:

- sarebbe un indicatore strutturale di sovranità; cfr. F. ZENATI, *La nature de la Cour de cassation*, in BICC n° 575 du 15 aprile 2003; A. PERDRIAU, *Des «arrêts bréviaires» de la Cour de cassation*, JCP 1996, éd. G, I, 3943;

- agevolerebbe le evoluzioni della giurisprudenza, e quindi il suo adattamento all'evoluzione sociale; cfr. J. GHESTIN, *Réflexions sur l'interprétation des arrêts de la Cour de cassation*, in La Cour de cassation, l'Université et le Droit, Mélanges A.

## 10. *Rilievi conclusivi*

Nel 2015, la durata media di un procedimento per cassazione era di 13,4 mesi in Francia e 44,4 mesi in Italia; una differenza enorme, oltre che inspiegabile alla luce di uno scostamento ben più contenuto del numero dei ricorsi iscritti nello stesso anno (rispettivamente, 20.412 e 29.966)<sup>53</sup> e un organico quasi pari (97 giudici di legittimità in Francia, coadiuvati da 65 *référéndaires*<sup>54</sup>, per un totale di 162, contro 152 in Italia<sup>55</sup>).

Né tale divario pare potersi giustificare sulla sola base del *differente stile redazionale* adottato dalle due Alte Corti; in effetti, pur volendo qui prescindere da ogni considerazione dommatica sul ruolo e sulla

PONSARD, Litec, 2003, p. 181; C. ROBIN, *La langue de la Cour de cassation*, Revue de la recherche juridique, 2001-2, Vol I p. 515, spéc. p. 530

- discenderebbe in via necessitata dalla funzione stessa di giudice di cassazione di *Civil Law*, che non ha un ruolo creativo, ma meramente dichiarativo del diritto, a differenza di quello *Common Law*; il che spiegherebbe la differenza con lo stile discorsivo adottato nelle sentenze nei sistemi anglosassoni. Tale argomento va però decisamente ridimensionato, di fronte all'evidenza di decisioni ampiamente argomentate anche in Paesi di *Civil Law*, come la Germania. Cfr. H. AEMISEGGER, Intervento in un dibattito al Congresso dell'associazione delle Alte Giurisdizioni di cassazione dei paesi accomunati dall'uso del francese: *Le juge de cassation à l'aube du 21<sup>ème</sup> siècle*, 17-19 maggio 2004, AHJUCAF, p. 97.

<sup>53</sup> CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, UFFICIO DI STATISTICA, La Cassazione civile, Anno 2014, tratto da <http://www.cortedicassazione.it> e COUR DE CASSATION, RAPPORT ANNUEL 2015, tratto da <https://www.courdecassation.fr>.

<sup>54</sup> Il *Conseiller référendaire* è un magistrato che non ha ancora raggiunto l'anzianità necessaria per essere nominato giudice alla Corte di cassazione, ma, per esigenze di buon funzionamento, è assegnato a tale giurisdizione, ove assiste gli altri magistrati, può istruire le cause e partecipare, con diritto di voto, alle deliberazioni. La carica non può eccedere i 10 anni. Cfr. BRAUDO, *Dictionnaire du droit privé*, tratto da <http://www.dictionnaire-juridique.com/>

<sup>55</sup> Si segnala che il d.l. n. 168/16, convertito con modificazioni con l. n. 197/16, «al fine di assicurare la celere definizione dei procedimenti pendenti, tenuto conto delle esigenze dell'ufficio del massimario e del ruolo e secondo i criteri previsti dalle tabelle di organizzazione», ha previsto la possibilità, per il primo presidente della Corte di cassazione, di «applicare temporaneamente, per un periodo non superiore a tre anni e non rinnovabile, i magistrati addetti all'ufficio del massimario e del ruolo con anzianità di servizio nel predetto ufficio non inferiore a due anni, che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità, alle sezioni della Corte per lo svolgimento delle funzioni giurisdizionali di legittimità». Ad ogni modo, si precisa che ciascun collegio giudicante della Corte di cassazione potrà essere integrato da non più di un magistrato dell'ufficio del massimario e del ruolo.

necessità della motivazione, rilievi pratici inducono a ridimensionare l'incidenza della stessa sui tempi di giudizio.

L'atto materiale della stesura della motivazione è solo il momento finale di un *processo mentale* che qualunque giudice è obbligato ad affrontare al fine di giungere ad una decisione; tale processo potrà essere più o meno lungo e meditato in relazione alla complessità della controversia, ma è sempre presente. Motivare la sentenza significa trasferire su carta – o, in tempo di processo civile telematico, su video – quanto già «scritto» nella mente del giudicante; il che implica sicuramente un certo dispendio di tempo ed energie, ma, deve ritenersi, comunque inferiore rispetto a quello impiegato nella fase deliberativa. Del resto, le note esplicative sempre più spesso rese disponibili dalla *Cour de cassation* per aumentare l'intelligibilità delle proprie sentenze dimostrano come, a dispetto della *breviloquenza* tipica della Corte, le questioni ad essa sottoposte vengano approfonditamente vagliate<sup>56</sup>.

A quanto affermato potrebbero essere opposti rilievi relativi alla maggiore o minore *propensione alla scrittura* dell'estensore, oltre che alla *soggettività* delle doti di sintesi, chiarezza e coerenza necessarie per la stesura di una «buona» sentenza. In questo senso, allora, l'esperienza francese può costituire un modello per l'elaborazione di schemi che possano costituire una sorta di guida per il giudice, agevolando la trasformazione del pensiero in parola ed evitando divagazioni superflue; ma è alla prassi delle corti inferiori, e non della Suprema Corte francese, che conviene guardare.

Gli *estremismi* raggiunti dalla *Cour de cassation*, infatti, se adottati dai giudici merito, renderebbero impossibile alle parti comprendere la sentenza, col rischio di vanificare, sotto altro profilo, gli sforzi deflazionistici cui mira ogni tentativo di snellire la motivazione delle decisioni giudiziali. Infatti, all'ipotizzata – e discutibile – riduzione dei tempi di deposito della sentenza, farebbe probabilmente da contraltare la tendenza ad impugnarla «sempre e comunque», con conseguenti ripercussioni sul *carico contenzioso generale*; sempre che sia possibile immaginare la proposizione di una motivata, e quindi ammissibile, impugnazione nei confronti di una sentenza che motivata non è, o, ancora, che si possa attribuire al giudice dell'impugnazione, che si distingue dal primo «soltanto per diversità di funzioni» (art. 107 co. 3 Cost.), il

<sup>56</sup> Anche grazie al contributo dialettico dell'avvocato generale e del *conseiller rapporteur* di cui pure, talora, vengono pubblicati, rispettivamente, il parere e le conclusioni.

potere di invalidarne la decisione senza poterne analizzare l'apparato giustificativo e senza fornirne uno a propria volta.

Se, poi, fosse la nostra Suprema Corte ad accogliere la prassi della Cassazione francese, si profilerebbero seri problemi di *legittimità* in relazione alla garanzia costituzionale del ricorso per cassazione (art. 111 co. 7 Cost.), la mancata conoscenza del ragionamento seguito dalla Cassazione impedendo ogni tentativo di individuare quegli «elementi per [...] mutare l'orientamento della stessa» che l'art. 360 *bis* n. 1 c.p.c. pone, ormai, come *condizione di ammissibilità* dei ricorsi.

Ribadendosi, pertanto, *la necessità di conservare una «vera» motivazione e l'opportunità di ispirarsi alla prassi francese limitatamente alla tendenza schematica delle Corti inferiori*, va precisato che la predisposizione di un modello di decisione non pare possa essere effettuata dal legislatore e, quindi, imposta «dall'alto» (ciò che, del resto, non è avvenuto neppure in Francia): tutto è rimesso alla sensibilità e al buon senso della magistratura. Starà ai giudici distinguere tra le questioni agilmente risolubili e quelle che meritano una trattazione diffusa, ricordando, tuttavia, che il proprio contributo dottrinale – per quanto assolutamente essenziale allo sviluppo del diritto vivente – può trovare luoghi più appropriati per estrinsecarsi.